

FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l.

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE**

Scrittura privata

Con la presente scrittura privata, avente valore di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

la Società **Formigine Patrimonio S.r.l.** (Società a Socio Unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine), in seguito indicata anche, per brevità, "Stazione Appaltante", con sede legale in Formigine - Via Unità d'Italia, 26 - C.F. e P.I. 02980260364 e iscrizione nel Registro delle Imprese n. 347727, nella persona del Direttore Tecnico, Arch. Alessandro Malavolti, nato a Modena il 29/04/1970, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della Società stessa, in forza della Procura Rep. 17458/8732 del 27/11/2006, Registrata a Modena il 14/12/2006 al n. 6539 Atti Pubblici - autenticata nella firma dal Dott. Proc. Guido Vellani Notaio in Modena, iscritto presso il Collegio Notarile di Modena;

E

La ditta _____, in seguito indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Ditta", con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____ n. ____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. _____, nella persona del _____ sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede della ditta che rappresenta, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse della ditta medesima e a ciò espressamente autorizzato;

PREMESSO CHE

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 04/12/2008 sono stati conferiti in concessione per 99 anni alla Formigine Patrimonio S.r.l. :

- Strade e piazze pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;

- Illuminazione pubblica e relative pertinenze;

- Aree e parchi destinati a verde pubbliche e di uso pubblico e relative pertinenze;

b) la concessione, di durata di 99 anni decorrenti dal 01/01/2009, è stata stipulata in data 14/01/2009, repertorio n. 11511;

c) a seguito della suddetta concessione la Formigine Patrimonio S.r.l. è subentrata in tutti i diritti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, divenendo titolare anche delle funzioni gestionali, amministrative e manutentive;

d) la Formigine Patrimonio S.r.l., con provvedimento del Direttore Tecnico n. ____ del _____ ha stabilito di procedere alla conclusione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche, con importo dell'accordo pari ad €80.000,00, oneri di sicurezza stimati pari a zero, oltre IVA, mediante procedura negoziata da espletare sul MEPA di Consip, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;

e) a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione del Direttore Tecnico n. ____ del _____, la gara è stata aggiudicata all'appaltatore, con un ribasso sui prezzi a base di gara del _____;

f) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

g) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

h) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio non si applica in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.

PREMESSO INOLTRE CHE

a) l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo") è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

b) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Formigine Patrimonio S.r.l. nei confronti dell'Appaltatore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti previo stipula di "contratti discendenti";

c) i singoli Contratti discendenti verranno conclusi a tutti gli effetti tra la Formigine Patrimonio S.r.l. e l'Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;

d) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri e l'elenco prezzi, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

I richiami e le premesse di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del DLgs 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti discendenti applicativi per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche (d'ora in poi anche, semplicemente, "servizi"), da svolgersi sul territorio comunale di Formigine, così come descritti e dettagliati nella documentazione allegata al bando MEPA di Consip, nel capitolato d'oneri aggiuntivo e nell'elenco prezzi, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Tali servizi saranno affidati dalla Formigine Patrimonio S.r.l. nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla medesima, in relazione alle proprie esigenze.

2. Si precisa che la ditta dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa

realizzazione dei servizi di cui al presente accordo.

3. I servizi in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

4. Le prestazioni principali oggetto dell'Accordo sono relativi a servizi inerenti:

- manutenzione ordinaria attrezzature ludiche ossia carteggiatura, serraggio bulloni, verniciatura;

- manutenzione straordinaria attrezzature ludiche ossia sostituzione pezzi ammalorati;

come dettagliati nel Capitolato d'oneri e nell'elenco prezzi.

5. I suddetti servizi saranno effettuati sull'intero territorio del Comune di Formigine, in osservanza e nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente Accordo, nel capitolato e in tutti gli atti di gara.

Art. 3 – Termini di esecuzione

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo, viene stabilito in **24** mesi, con decorrenza dalla data odierna.

2. La validità del presente Accordo pertanto decorre dal _____ ed ha scadenza il _____, precisando che:

a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo dell'Accordo non venga raggiunto;

b) la validità dell'Accordo cessa, in ogni caso, all'esaurirsi dell'importo complessivo dello stesso, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;

c) fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di validità dell'Accordo, i contratti discendenti hanno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell'Accordo; in ogni caso i termini di esecuzione dei contratti discendenti non potranno essere superiori ad un anno dal termine di scadenza dell'Accordo.

Art. 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente Accordo e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

2. L'Appaltatore accetta le condizioni e le modalità di cui ai seguenti documenti ed è tenuto alla loro osservanza piena, assoluta ed inscindibile:

- a) al capitolato d'oneri aggiuntivo, in n. ____ facciate (Allegato "A");
- b) all' Elenco prezzi, in n. ____ facciate (Allegato "B");
- c) all'offerta economica presentata dall'appaltatore, in n. ____ facciate (Allegato "C");
- d) a tutta la documentazione di gara di cui al bando MEPA ""Arredi104"" ed, in particolare:
 - allegato 1, capitolato tecnico – arredi e complementi
 - allegato 4, condizioni generali di contratto
 - allegato 4bis, condizioni generali di contratto servizi

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; i documenti di cui alla precedente lettera d) si intendono facenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

3. L'Appaltatore è obbligato, per tutta la durata dell'Accordo, ad eseguire le prestazioni ad esso affidate in forza dell'Accordo stesso ed alla stipula dei relativi Contratti Discendenti entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento, con inizio dell'esecuzione delle prestazioni dalla data di stipula del contratto discendente.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire servizi e forniture per categorie non previste nell'elenco prezzi, qualora si rendesse necessario per l'espletamento del servizio; in questo caso i prezzi verranno desunti:

- a) dal Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Modena riferito al periodo dell'appalto;
- b) dai listini prezzi delle aziende produttrici delle attrezzature ludiche;
- c) ragguagliandoli a quelli di servizi e forniture consimili comprese nel contratto;
- d) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

In ogni caso i nuovi prezzi così determinati saranno assoggettati al ribasso d'asta;.

5. L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente, per quanto applicabili, con particolare riferimento alla normativa citata nel capitolato d'oneri e:

- a) al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- b) alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- c) al D.M. Ambiente del 5/2/2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) relativamente ai criteri ambientali minimi per l' "Acquisto di articoli per l'arredo urbano";
- d) al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, per quanto applicabile (disponibile sul sito internet del Comune).

6. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia di lavoro e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e, tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

7. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e la Formigine Patrimonio S.r.l.

Art. 5 – Affidamenti discendenti dall'Accordo

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà alla Formigine Patrimonio S.r.l. di affidare all'Appaltatore i servizi oggetto dell'Accordo stesso, mediante la stipula di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "discendenti"), senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabilite nell'Accordo stesso.

2. L'affidamento all'Appaltatore di servizi di cui al presente Accordo avverrà con appositi atti della Formigine Patrimonio S.r.l.

3. La stipula dei Contratti Discendenti dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento dei relativi servizi a mezzo posta elettronica certificata, l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire dalla data di stipula del contratto discendente.

4. I contratti discendenti non possono in nessun caso apportare modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

5. I contratti discendenti saranno stipulati "a misura".

6. Ai sensi dell'art. 1353 del codice civile:

a) i contratti discendenti cessano di avere effetto dalla data di esaurimento dell'importo contrattuale, anche se antecedente alla data di scadenza stabilita nei contratti stessi;

b) nel caso l'importo del contratto discendente non sia stato esaurito al termine di scadenza, la durata dello stesso si intende aumentata di novanta giorni, fermo restando quando stabilito nella lettera precedente.

7. Per ciascun contratto discendente, l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 - Importo Accordo Quadro - Corrispettivi

1. L'importo dei contratti affidabili dalla Formigine Patrimonio S.r.l. in forza del presente Accordo Quadro è pari ad Euro 80.000,00 (euro ottantamila e centesimi zero), oltre IVA.

Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi e delle forniture in opera che, in base al presente

Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dalla Formigine Patrimonio S.r.l., qualunque risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.

3. I prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i servizi e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l'esecuzione delle prestazioni, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15 in materia di revisione prezzi.

4. Il corrispettivo per i servizi effettuati è dato dal prezzo previsto dall'Elenco Prezzi, o dal prezzo dei listini delle aziende produttrici dei giochi, ribassato come da offerta, moltiplicato per il numero dei servizi svolti per ciascuna voce.

5. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al ____ % (_____ percento), è invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 7 – Pagamenti

1. Per ciascun affidamento, la Formigine Patrimonio S.r.l. pagherà mensilmente il corrispettivo per i servizi effettuati nel mese precedente.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La suddetta procedura di accertamento dovrà, comunque, essere conclusa entro trenta giorni dalla data di prestazione dell'ultimo servizio in pagamento.

2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

Formigine Patrimonio S.r.l. dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

4. Ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 i pagamenti di importo pari o superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Equitalia Servizi S.p.A. – dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/20106, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva di Euro _____, pari al ____% dell'importo netto del presente Accordo, a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ emessa da _____ in data _____.

Se il caso

Il suddetto importo della garanzia tiene conto della riduzione previste dall'art. 103, comma 1 e 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo l'appaltatore in possesso di qualità _____

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia è valida per tutto quanto stabilito sia nel presente Accordo Quadro sia nei contratti discendenti stipulati con la Formigine Patrimonio S.r.l.; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti contratti discendenti.

3. La Formigine Patrimonio S.r.l. ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:

- mancata stipula dei contratti discendenti conseguenti all'affidamento da parte della Formigine Patrimonio S.r.l.;
- risoluzione del presente Accordo Quadro.
- risoluzione di contratti discendenti;
- esecuzione di prestazioni affidate d'ufficio a terzi per inadempienza dell'Appaltatore;
- applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- risarcimento dei danni;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.

4. L'appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della

comunicazione, da parte della Formigine Patrimonio S.r.l., di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbiano dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

5. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai contratti discendenti.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Formigine Patrimonio S.r.l. da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti/ soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione all'espletamento dei servizi oggetto dei contratti discendenti affidati in forza del presente Accordo.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare.

La Formigine Patrimonio S.r.l. rimane, pertanto, esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei servizi affidati in forza del presente Accordo Quadro.

3. L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della Formigine Patrimonio S.r.l. che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni.

4. L'Appaltatore ha presentato, polizza assicurativa RCT/RCO n° _____ del _____
rilasciata da _____ per una somma assicurata:

- per RCT di euro _____ (*minimo Euro 1.000.000,00*), per sinistro e per anno

- per RCO di euro _____ (*minimo Euro 500.000,00*), per sinistro e per persona

a copertura degli eventuali danni derivanti dalle prestazioni affidate con i contratti discendenti e, pertanto, dovrà essere mantenuta valida fino al termine di scadenza previsto dall'ultimo contratto discendente.

5. E' obbligo ed onere dell'appaltatore, alla scadenza della polizza, procedere al suo rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio; ad ogni scadenza di pagamento delle rate di premio successiva alla prima, entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza stessa, l'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata dell'Accordo e fino alla conclusione dell'ultimo contratto discendente, a fornire alla Formigine Patrimonio S.r.l. copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.

6. L'accertamento danni sarà effettuato da tecnici della Formigine Patrimonio S.r.l., ed in particolare dal Direttore dell'esecuzione e dal Responsabile del procedimento, alla presenza del Responsabile di servizio dell'Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, la Formigine Patrimonio S.r.l. provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.

Art. 10 - Controlli

1. La Formigine Patrimonio S.r.l. verifica il rispetto di quanto stabilito con il presente accordo ed il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate con i contratti discendenti attraverso propri tecnici, ed eventualmente di soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di attivazione dei servizi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal

presente Accordo, dai contratti discendenti e dal capitolato, o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

2. L'Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.

3. Se l'Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione dell'Accordo e/o dei contratti discendenti.

Art. 11 - Cessione del contratto - Subappalto

1. E' vietato cedere, in tutto o in parte, le prestazioni che saranno affidate in forza del presente Accordo Quadro.

2. Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

3. La Formigine Patrimonio corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Formigine Patrimonio S.r.l. sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori per ciascuna fattura, l'Appaltatore è tenuto:

a) per ciascun subappaltatore, a trasmettere alla stazione appaltante, proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista e con la specificazione del relativo importo, detta proposta deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore;

b) distinte fatture, una per i servizi/forniture da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione

"servizi effettuati dal subappaltatore"; dovrà inoltre essere allegata copia della fattura che il subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore.

Si precisa che tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall'Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra la Formigine Patrimonio S.r.l. ed il subappaltatore.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

6. Se durante l'espletamento dei servizi, ed in qualsiasi momento, la Formigine Patrimonio S.r.l. stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei servizi, secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente accordo e negli atti di affidamento.

7. Il subappalto non autorizzato è fin d'ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell'Appaltatore da parte della Formigine Patrimonio S.r.l. senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.

In alternativa

2. Non avendolo dichiarato in sede di gara, il subappalto non è ammesso.

Art. 12 - Recesso

Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e quanto stabilito negli allegati 4 "condizioni generali di contratto" e 4bis "condizioni generali di contratto servizi" al bando MEPA.

Art. 13 – Penali

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Accordo, nella documentazione allegata al bando MEPA e nel capitolato d'oneri aggiuntivo, l'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso. In tali casi la Formigine Patrimonio S.r.l. applica una penale da €. 50,00 ad € 150,00 in base alla gravità:

- a) in caso di interruzione del servizio, fermo restando l'applicazione delle penali previste nel capitolato per ritardata esecuzione, si applica una penale di €. 150,00 per ogni giorno di interruzione;
- b) in caso di cattiva esecuzione del servizio, si effettua un richiamo scritto con conseguente obbligo di ripetizione del servizio a regola d'arte, entro tre giorni dal richiamo stesso. Oltre tale termine, sarà applicata una penale di €. 150,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute;
- c) in caso di mancato rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente del 5/2/2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) relativamente ai criteri ambientali minimi per l' "Acquisto di articoli per l'arredo urbano", si applica una penale di € 100,00 per ogni infrazione;
- d) per ogni giorno di ritardo nella consegna della quietanza di avvenuto pagamento delle rate di premio delle polizze assicurative si applica una penale di € 100,00;

2. Nelle sopra elencate fattispecie, la Formigine Patrimonio S.r.l. avrà facoltà di sospendere ogni pagamento in corso, fino a definizione della controversia.

3. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte della Formigine Patrimonio S.r.l., si procederà all'applicazione delle penali.

4. L'importo delle penali previste dal presente Accordo sarà trattenuto dai crediti dell'appaltatore, in occasione del primo pagamento successivo alla applicazione delle penali, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà richiesto all'appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di assenza o insufficienza di quest'ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.

5. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

1. La Formigine Patrimonio S.r.l. possono risolvere il presente Accordo ed i conseguenti contratti discendenti, oltre che negli altri casi espressamente previsti dall'Accordo stesso e nel capitolato d'oneri, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

2. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'Appaltatore, dei controlli se:

- dall'esecuzione successiva degli stessi risultino inadempienze da parte dell'Appaltatore;
- a causa dei comportamenti dell'Appaltatore sia stato impossibile procedere ai controlli entro cinque giorni lavorativi dal primo tentativo;

b) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave, frode;

c) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del direttore delle esecuzione che pregiudichi il servizio affidato;

d) atti od omissioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti;

e) atti od omissioni che rechino gravi disagi agli utenti e che comportino danni all'immagine della Formigine Patrimonio S.r.l. e/o al Comune di Formigine;

- f) mancato rispetto di motivata richiesta della Formigine Patrimonio S.r.l. di sostituire personale ritenuto inidoneo;
- g) tutte le clausole di risoluzione riportate nelle altre parti dell'Accordo e nella documentazione di gara.

3. La risoluzione del contratto opera anche:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) ricorso al sub-appalto, a qualsiasi titolo (*ovvero, in alternativa, nei casi di sub-appalto non autorizzato*);
- c) in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- e) in caso di sospensione unilaterale del servizio;
- f) in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
- g) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
- h) mancato rispetto dei tempi indicati dal Direttore dell'esecuzione, per la perfetta esecuzione delle prestazioni, per tre volte.
- i) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- l) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative per mancato pagamento delle rate di premio.

4. In tali casi la Formigine Patrimonio S.r.l. può risolvere l'Accordo e/o i contratti discendenti in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non

eseguita.

Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. La Formigine Patrimonio S.r.l. potranno inoltre risolvere l'Accordo e/o i relativi contratti discendenti nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Art. 15 - Revisione prezzi

1. I prezzi offerti dall'Appaltatore devono essere intesi comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto ai sensi dell'art 106 comma a) del DLgs 50/16.

L'Appaltatore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara; lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Ai fini dei suddetti obblighi, il codice identificativo di gara (CIG) derivato sarà comunicato alla stipula di ogni contratto discendente.

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Formigine Patrimonio S.r.l. tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto ai fini

della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Formigine Patrimonio S.r.l. di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

Art. 17 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i contratti discendenti tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla Formigine Patrimonio S.r.l.: formiginepatrimoniosrl@pec.it

- quanto all'appaltatore: _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 18 – Estensione e riduzione delle prestazioni

Per ciascun contratto discendente, la Formigine Patrimonio S.r.l. può, per intervenute esigenze e/o per complessive ragioni organizzative e/o di economicità, chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, variazioni che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 19 – Riserve - Verifica di conformità

1. Qualora l'Appaltatore manifestasse l'esigenza di formulare contestazioni, le riserve devono essere formulate, per iscritto, a pena di decadenza entro i venti giorni naturali consecutivi successivi all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, se non definite prima, le riserve sono iscritte anche nell'atto di verifica di conformità, o certificato di regolare esecuzione, all'atto della firma. Le riserve non definite in precedenza non espressamente confermate sui predetti atti si intendono abbandonate.

2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

3. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia formulato.

5. Il direttore dell'esecuzione, nei quindici giorni successivi alla formulazione delle riserve comunica le sue motivate deduzioni.

6. All'ultimazione di ciascun contratto discendente la Formigine Patrimonio S.r.l. avvia la verifica di conformità e la conclude non oltre trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione stessa.

7. Il certificato di verifica di conformità, o certificato di regolare esecuzione, viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità o regolare esecuzione; se l'Appaltatore non firma il certificato di verifica di conformità, o certificato di regolare esecuzione, nel termine sopra indicato, si ha come da lui definitivamente accettato.

8. L'Appaltatore, all'atto della firma della verifica di conformità, o certificato di regolare esecuzione, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle già formulate durante lo svolgimento del servizio, e deve confermare, a pena di decadenza, le riserve già formulate sino a quel momento per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 o la transazione di cui all'articolo 208 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 – Contenzioso – Foro competente

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente Accordo e dei relativi contratti discendenti si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.

2. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via bonaria, saranno devolute al Tribunale di Modena.

Art. 22 - Spese contrattuali - Registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Le spese inerenti all'imposta di bollo pari a Euro dovute sull'originale elettronico sono assolte versando l'importo tramite modello F23.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

2. La Formigine Patrimonio S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Art. 24 – Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine approvato con Deliberazione G. C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione trasparente).

2. La violazione degli obblighi di cui al codice e al D.P.R. 62/2013 di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile ed alla documentazione di gara.

2. Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura

di Modena in data 31.03.2011 e 24.10.2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto, composto di n. ____ pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Formigine Patrimonio S.r.l. – Arch. Alessandro Malavolti

L'Appaltatore - Il Legale rappresentante: _____

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2 "Oggetto", 3 "Termini di esecuzione", 4 "Oneri a carico dell'esecutore", 5 "Affidamenti discendenti dall'Accordo", 6 "Importo dell'Accordo Quadro – Corrispettivi", 7 "Pagamenti", 9 "Responsabilità", 10 "Controlli", 13 "Penali", 14 "Clausola risolutiva espressa", 15 "Revisione prezzi", 18 "Estensione e riduzione delle prestazioni", 19 "Riserve - Verifica di conformità", 20 "Contenzioso", 23 "Codice di comportamento", 24 "Rinvio".

Formigine Patrimonio S.r.l. - Arch. Alessandro Malavolti

L'Appaltatore - Il Legale rappresentante: _____